SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2006, n. **316.**

Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 2, lettera *a)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 9, comma 3;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;

Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonché di altri Enti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:

a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;

b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;

c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell'impresa per il loro esercizio e modifica;

d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;

e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni.

Art. 2.

Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea

1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre regioni.

2. In tali domande:

a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonché i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;

b) è dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le seguenti modalità:

1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, all'applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all'assenza, nell'anno antecedente il ricevimento della domanda, di più di due infrazioni considerate molto gravi o di più di cinque infrazioni considerate gravi, nonché della revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, è resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;

2) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto è resa

dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell'ubicazione degli impianti, e specificazione dell'organizzazione aziendale;

3) nella dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, l'impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria disponibilità, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonché specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilità entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l'impresa, o le imprese riunite, attestano l'assenza, per l'acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;

4) nella dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;

5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea richiesto, l'impresa richiedente attesta di aver ottenuto il nulla osta relativo alla sicurezza del percorso dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione, in cui ha origine il servizio di linea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente alla produzione della tabella degli orari e del percorso dello stesso servizio di linea approvata dal medesimo Ufficio motorizzazione civile. Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la congruità dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell'itinerario, ed alla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonché l'idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l'impresa attesta che ciascun competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato, da non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, produce la certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT).

4. L'impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente il programma di esercizio del servizio proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi offerti, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti).

5. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, la scheda contenente il programma di esercizio, allegata alla domanda di autorizzazione, è integrata da una dichiarazione, nella quale l'impresa richiedente è tenuta a precisare che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi di linea, oggetto di una concessione statale, assentiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La dichiarazione è corredata da una cartina stradale, nella quale sono evidenziate le distanze chilometriche tra le località interessate dal nuovo servizio e quelle servite dai servizi di linea oggetto di concessione statale.

6. All'elenco delle relazioni di traffico inserite nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è data pubblicità da parte del competente Ufficio della Direzione generale.

7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.

Art. 3.

Accertamenti e controlli sulle domande

1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall'articolo 2.

2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma

di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, le imprese iscritte all'elenco nazionale, nell'ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo è più redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditività dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la comparazione tra il numero di corse effettuate nell'arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella settimanale.

4. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, il competente Ufficio della Direzione generale invia agli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni, nel cui territorio ricadono le località interessate dalle relazioni di traffico proposte, nonché a quelli delle regioni limitrofe a tali località, la documentazione prodotta dall'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, al fine di acquisire elementi in ordine alla sussistenza della condizione che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico dei servizi di linea già oggetto di concessione statale.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, gli Uffici motorizzazione civile interessati provvedono ad inoltrare copia della documentazione stessa alle imprese già titolari di concessioni statali, esercenti servizi di linea aventi fermate nel territorio delle regioni di competenza dei medesimi Uffici. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, dette imprese possono presentare a tali Uffici, ed al competente Ufficio della Direzione generale, osservazioni inerenti il servizio di linea proposto.

6. Ove la distanza tra la località di salita o di discesa dei viaggiatori di una relazione di traffico, presente in un programma di esercizio di un servizio di linea già oggetto di concessione statale, e la località di salita o di discesa dei viaggiatori della relazione di traffico proposta, calcolata da casa comunale a casa comunale sul percorso stradale più breve percorribile, indipendentemente dalle categorie delle strade utilizzate, risulti superiore a 30 km, la condizione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 285/2005 si intende soddisfatta.

7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta condizione e ne comunica l'esito al competente Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall'impresa richiedente.

8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.

Art. 4.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fino al 31 dicembre 2010, in relazione all'esigenza di accertare la condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, il predetto termine è di centocinquanta giorni.

2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:

a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 285/2005;

b) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera *a)*, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 285/2005.

4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

5. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 3, lettera *a)*.

Art. 5.

Elenco nazionale delle imprese

1. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.

2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonché di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.

3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonché, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/2005.

4. Le imprese non più titolari di autorizzazione o, nel periodo transitorio, di concessione per l'esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. Sono cancellate, altresì, dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al termine del periodo transitorio, non risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di linea.

5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione, viene effettuata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.

6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i competenti Uffici del Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all'Elenco di cui al comma 1, possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalità fissate con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, emanata dopo aver acquisito su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6.

Domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni

1. L'impresa titolare dell'autorizzazione nonché, fino alla data del 31 dicembre 2010, l'impresa titolare della concessione statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale.

2. Fino al 31 dicembre 2010, l'impresa titolare di concessione statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005. Qualora richieda modifiche delle prescrizioni contenute nella concessione statale, concernenti la realizzazione di una o più relazioni di traffico, l'impresa dimostra altresì la sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005. La richiesta è presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'articolo 2.

3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti parte di una riunione di imprese titolare di una concessione statale, che intendono richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonché, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, l'avvenuto scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La facoltà di richiedere la predetta trasformazione può essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro un anno dallo scioglimento della medesima riunione.

4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, *i)* ed *l)*.

5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni

1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono:

a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni;

b) entro centocinquanta giorni, per le modifiche dei servizi di linea che comportano l'accertamento della sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005.

2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui all'articolo 13, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Quest'ultimo, contestualmente, comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle imprese che hanno presentato osservazioni.

3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati e l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito all'articolo 13.

4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8.

Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali

1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *l)*, del decreto legislativo n. 285/2005, nonché quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai servizi di linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma.

Art. 9.

Comunicazione di inizio servizio

1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:

a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;

b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;

c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera *b)* ed ogni altra notizia utile;

d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, rispettano l'obbligo di adottare la Carta della mobilità, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo n. 285/2005.

Art. 10.

Comunicazione di cessazione servizio

1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.

Art. 11.

Impiego ed utilizzo del materiale rotabile

1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)* del predetto decreto legislativo.

2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti al successivo articolo 12, comma 5, lettere *a)* e *d)*, relative all'utilizzo di autobus di rinforzo.

Art. 12.

Autobus di rinforzo

1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile competenti per territorio l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 285/2005.

2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'arti-

colo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:

a) la denominazione dei soggetti contraenti;

b) la data e la durata del contratto;

c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.

3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza statale, a condizione che l'Autorità, che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.

4. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, verificata la conformità della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l'idoneità tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.

5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera *c)*, a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;

b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;

c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;

d) forza maggiore.

6. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.

7. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione, relativamente ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea».

Art. 13.

Modelli della documentazione

1. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:

a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;

b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;

c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;

d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

e) alla tabella degli orari e del percorso;

f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;

g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;

h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.

Art. 14.

Documentazione da tenere a bordo dell'autobus

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:

a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;

b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;

c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.

2. Allorché viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, sulla quale

l'impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonché la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nel predetto articolo 12, comma 5, lettere *a)* e *d)*, si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n, 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 2, lettera *a)*, della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'art. 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi)*. — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*:

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;».

— Gli articoli 3, comma 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 9, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi, automobilistici interregionali di competenza statale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 3 *(Accesso al mercato)*. — 1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.

2.-3. *(Omissis).*

4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1.».

«Art. 4 *(Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).* — 1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; art. 4, comma 2; art. 5, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, art. 9, comma 3.

2. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.».

«Art. 5 *(Obblighi delle imprese).* — 1. *(Omissis).*

2. L'impresa è tenuta a:

a) (omissis);

b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;

c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;

d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;

e) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalità previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;».

«3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.».

Note all'art. 1:

— La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1939, n. 292.

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda nelle note all'art. 1.

— Il Regolamento del Consiglio (CEE) del 20 giugno 1991, n. 1893, che modifica il Regolamento del Consiglio (CEE) del 26 giugno 1969, n. 1191, recante «Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile» è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1991, n. L 169.

— L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314, così recita:

«Art. 5. — L'autorizzazione di cui al precedente articolo è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 15 novembre 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali varia-

zioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle promesse.

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— L'art. 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 87 *(Servizio di linea per trasporto di persone)*. — 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.».

— Il decreto ministeriale 4 luglio 1994 recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1994, n. 161.

07G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

La dott.ssa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 febbraio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9683/W/Area II dell'8 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Crea.

Roma, 19 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiavari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Chiavari (Genova) ed il sindaco, nella persona del sig. Sergio Poggi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 2 del 6 febbraio 2007, da tredici consiglieri su venti assegnati al comune di Chiavari;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chiavari (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Pellegrini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chiavari (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Poggi.

Successivamente, in data 8 gennaio 2007, dieci consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 2 del 6 febbraio 2007 da tredici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5984/2007/Gab. dell'8 febbraio 2007 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV.Illma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiavari (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Pellegrini.

Roma, 19 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02135

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per il definitivo ritorno alla normalità per ulteriori dieci mesi, anche in considerazione del fatto che la regione Siciliana ha solo di recente stanziato nuove risorse finanziarie da destinare allo scopo;

Vista la nota del 21 dicembre 2006 della regione Siciliana con la quale è stata rappresentata la necessità di una proroga dello stato di emergenza al fine di portare a definitiva conclusione tutte le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02350

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Sospensione del sig. Vincenzo Sculco dalla carica di consigliere regionale della Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-*octies* della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza di condanna, emessa in data 2 febbraio 2007, dalla Sezione unica penale del Tribunale di Crotone per il reato previsto dall'art. 317 del Codice penale, nei confronti dell'on. Vincenzo Sculco, consigliere regionale della regione Calabria;

Viste le comunicazioni dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro prot. n. 7880/2007Gab. del 5 gennaio 2007 e prot. n. 11158/2007/Gab. del 15 febbraio 2007;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 2 febbraio 2007 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Accertata altresì l'esigenza di celerità del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Sculco, è sospeso dalla carica di consigliere regionale della Calabria a decorrere dal 2 febbraio 2007, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02354

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007.

Disposizioni per il definitivo superamento della situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3568).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, n. 3271 del 12 marzo 2003, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 14;

Considerato che il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti speciali nella regione Puglia di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 è stato ricondotto tra le competenze esercitate ordinariamente;

Considerato che in relazione al generale contesto di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella regione Puglia le azioni commissariali ad oggi adottate hanno complessivamente determinato la definizione conclusiva, o in via di completamento da parte degli enti locali, dell'assetto a regime del sistema impiantistico integrato di base a servizio del territorio regionale e che le eventuali criticità contingenti territorialmente localizzate possono comunque essere fronteggiate dalle autorità ordinariamente competenti;

Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare nella continuità amministrativa il completamento degli interventi in atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario, per il definitivo superamento del contesto critico di cui trattasi, con particolare riferimento all'effettiva chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio della regione Puglia, attraverso l'utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR), nonché in riferimento alle attività di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la contabilità speciale per le attività di completamento e monitoraggio necessarie;

Vista la nota del 23 gennaio 2007, con la quale il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di procedere al definitivo rientro nell'ordinarietà, fermo restando il completamento degli interventi in atto;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, pertanto, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare le modalità di gestione della fase di rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3077/2000 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto critico riferito alla gestione dei rifiuti urbani, nonché alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto, continuando a ricoprire il ruolo di stazione appaltante.

2. Al fine di assicurare il completamento degli interventi in atto il Commissario delegato è autorizzato ad emanare in termini di urgenza, i provvedimenti necessari ed indifferibili per l'esecuzione delle ordinanze emanate fino alla data del 31 gennaio 2007.

3. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

5. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonché ad avvalersi della contabilità speciale n. 2701, già intestata al medesimo presso la Tesoreria provinciale di Bari.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 febbraio 2007.

Modificazione del decreto 9 gennaio 2007, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Menel Lemos Giselle Terenzinha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 9 gennaio 2007 con il quale riconosceva il titolo professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile dalla sig.ra Menel Lemos Giselle Terezinha, nata a Porto Uniao - Santa Catarina (Brasile) il 28 gennaio 1965, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale;

Rilevato che nel citato decreto, per mero errore materiale, il nome della richiedente è stato erroneamente indicato come «Terenzinha» e non come «Terezinha»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Menel Lemos in data 9 febbraio 2007;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 9 gennaio 2007 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile dalla sig.ra Menel Lemos Giselle Terezinha, nata a Porto Uniao - Santa Catarina (Brasile) il 28 gennaio 1965, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, è modificato come segue: il nome «Terenzinha» è sostituito da «Terezinha».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 gennaio 2007.

Roma, 26 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02131

DECRETO 26 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Muller Tobias Malte, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Muller Tobias Malte, nato il 28 giugno 1974 a Wutzburg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltschaft» conseguito in Germania in data 31 luglio 2003 — come attestato dell'ordine degli avvocati di Monaco cui il richiedente è iscritto — ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico tedesco avendo superato presso

il «Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz» tedesco il primo ed il secondo esame di Stato rispettivamente in data 24 luglio 2000 e 8 maggio 2003;

Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 17 novembre 2006;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Muller Tobias Malte, nato il 28 giugno 1974 a Wutzburg (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02130

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 dicembre 2006.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65 per cento delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - (Legge finanziaria 2006). Regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del regolamento approvato con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle

leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 27 maggio 2004 e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Puglia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Puglia, individua i seguenti importi:

€ 22.942.500,00 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 14.912.625,00 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 8.029.875,00 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312 della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto quale quota del 35 per cento;

Vista la D.G.R. n. 879 del 19 giugno 2006, trasmessa dalla regione Puglia con nota n. 24/2477 del 27 giugno 2006, come modificata dalla D.G.R. n. 1135 del 25 luglio 2006, con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1 comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, la regione Puglia ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 8.029.875,00, come specificati nell'allegato *A* che fa parte integrante del presento decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Puglia con la citata D.G.R. n. 879 del 19 giugno 2006, come modificata dalla D.G.R. n. 1135 del 25 luglio 2006, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e considerata la documentazione integrativa trasmessa con le note n. 24/2992 del 27 luglio 2006 e n. 24/888/S.P. del 12 settembre 2006, pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Puglia al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 14.912.625,00;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Puglia, sottoscritto in data 27 maggio 2004, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 14.912.625,00.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 8.029.875,00, la regione Puglia trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato elenco, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 61

ALLEGATO *A*

REGIONE PUGLIA

Interventi da finanziare con il 35 per cento degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati

(Art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

AZIENDA	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO
ASL BA/1	Messa a norma P.O. Canosa	1.900.000,00
ASLBA/4	Acquisto attrezzature Ospedale Di Venere - San Paolo	1.900.000,00
ASLFG/3	Acquisto di nuove attrezzature di diagnostica radiologica in Foggia	857.375,00
ASLFG/3	Ristrutturazione e adeguamento a norme P.O. Lucera	522.500,00
ASL LE/1	Adeguamento a norme del P.O. di Campi Salentina	475.000,00
A.O. OO. RR. Foggia	Ristrutturazione e messa a norma CORPO B "OO.RR. di Foggia"	2.375.000,00
	TOTALE	8.029.875,00

07A02198

DECRETO 15 dicembre 2006.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65 per cento delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - (Legge finanziaria 2006). Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 28 gennaio 2002 e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Friuli-Venezia Giulia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Friuli-Venezia Giulia, individua i seguenti importi:

€ 47.068.006,02 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 30.594.203,91 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 16.473.802,11 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312 della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risolu-

zione degli Accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto quale quota del 35 per cento;

Vista la D.G.R. n. 1686 del 21 luglio 2006, trasmessa dalla regione Friuli-Venezia Giulia con nota n. 19482/SPS-AAGG del 28 settembre 2006, con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1 comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, la regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati ed ha individuato l'intervento di realizzazione della nuova Centrale tecnologica del polo ospedaliero di Udine da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato di euro 16.473.802,11;

Tenuto conto che l'intervento proposto dalla regione è coerente rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Friuli-Venezia Giulia al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 30.594.203,91;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto in data 28 gennaio 2002, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 30.594.203,91.

Art. 2.

Per l'utilizzo dell'importo corrispondente all'impegno di spesa non revocato, per un importo a carico dello Stato pari ad euro 16.473.802,11, la regione Friuli-Venezia Giulia trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa all'intervento di realizzazione della nuova Centrale tecnologica del Polo ospedaliero di Udine.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del suddetto intervento si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 60

07A02199

DECRETO 22 febbraio 2007.

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo «IMQ S.p.a.», in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 14 luglio 2004 recante «Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto 2 agosto 1995 con il quale la IMQ S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano 43, veniva autorizzata al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per alcune tipologie di prodotti;

Visto il decreto 21 febbraio 1997 con il quale la IMQ S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano 43, veniva autorizzata al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per una ulteriore tipologia di prodotti;

Vista l'istanza del 22 marzo 2005 con la quale la IMQ S.p.a. con sede in Milano, via Quintiliano 43, partita I.V.A. 12898410159, chiede il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per le stesse tipologie di prodotti, nonché l'estensione dell'autorizzazione per ulteriori tipologie;

Esaminata la documentazione prodotta con la suddetta istanza dalla IMQ S.p.a.;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione del 20 maggio 2005 dell'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici e la relativa nota di risposta della IMQ S.p.a. del 4 luglio 2005;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato presso la IMQ S.p.a. il 25 ed il 26 maggio 2006;

Esaminata la ulteriore documentazione acquisita nel corso del suddetto accertamento;

Vista l'ulteriore richiesta di integrazione della documentazione inoltrata dall'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici successivamente alla visita ispettiva in data 16 ottobre 2006 e la trasmissione da parte della IMQ S.p.a., in data 10 novembre 2006, della documentazione specificata;

Considerato che è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza, delle note e della documentazione prodotta dalla IMQ S.p.a.;

Tenuto conto che la IMQ S.p.a. soddisfa i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati XI e XII nonché le prescrizioni dettate dal decreto n. 318 del 1998;

Tenuto conto, altresì, che la IMQ S.p.a. soddisfa i requisiti per l'espletamento delle procedure di certificazione previste dagli allegati II, III, IV, V e VI del decreto legislativo n. 46 del 1997;

Ritenuta l'esigenza di ridefinire in maniera uniforme le tipologie di dispositivi medici per i quali gli organismi sono autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità;

Considerato che la Società istante ha effettuato il versamento richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo n. 46 del 1997, rilasciata alla IMQ S.p.a, con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, è rinnovata per cinque anni, con estensione ad ulteriori tipologie di dispositivi medici, secondo l'elenco di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. La IMQ S.p.a. indicata all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

1) Allegati II, III, IV, V e VI:

a) apparecchiature di diagnostica per immagini - a mezzo di radiazioni ionizzanti, a mezzo di radiazioni non ionizzanti e a mezzo di ultrasuoni;

b) apparecchiature per terapia - a mezzo di radiazioni ionizzanti, a mezzo di radiazioni non ionizzanti e a mezzo di ultrasuoni;

c) apparecchiature per elettrochirurgia e relativi accessori;

d) apparecchiature per anestesia, incubatrici, ventilatori, apparecchiature per ossigeno-terapia e relativi accessori;

e) apparecchiature per circolazione extracorporea, infusione, trasfusione, emoferesi e relativi accessori;

f) apparecchiature per dialisi e relativi accessori;

g) apparecchiature di controllo e/o registrazione delle funzioni vitali e relativi accessori;

h) apparecchiature di stimolazione cardiaca e muscolare e relativi accessori;

i) apparecchiature odontoiatriche e relativi accessori;

j) apparecchiature per oftalmologia e relativi accessori;

k) apparecchiature per disinfezione e sterilizzazione;

l) apparecchiature per aerosolterapia e relativi accessori;

m) apparecchiature per criochirurgia e relativi accessori;

n) apparecchiature per riabilitazione ortopedica e relativi accessori.

3) Allegati II, V e VI:

a) siringhe monouso;

b) cateteri ureterali, per cardiochirurgia, per cardioplegia e per sistema venoso centrale;

c) sacche per nutrizione parenterale ed enterale e relativi accessori;

d) lenti a contatto;

e) soluzioni per lenti a contatto;

f) protesi acustiche;

g) guanti per uso medicale;

h) impianti dentali e relativi accessori;

i) chiodi, viti, placche per ortopedia e relativi accessori;

j) dispositivi per medicazione;

k) dispositivi per contraccezione.

2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute
DE GIULI

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

07A02195

DECRETO 5 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Bianca», di Rorà, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 20 dicembre 2005, con la quale la società Pontevecchio S.r.l. con sede in Luserna San Giovanni (Torino), V. Ponte Pietra 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata all'atto della domanda Neve e con nota del 14 marzo 2006 «Fonte Bianca», che sgorga dalla sorgente San Carlo nell'ambito del permesso di ricerca San Carlo in comune di Rorà (Torino), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Bianca» che sgorga dalla sorgente San Carlo nell'ambito del permesso di ricerca San Carlo in comune di Rorà (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 5 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02248

DECRETO 5 marzo 2007.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente dei Monti Azzurri», di Arquata del Tronto, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 13 aprile 2006, con la quale la società Cicli Integrati Primari S.p.a. con sede in Ascoli Piceno, viale della Repubblica, 24, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente dei Monti Azzurri» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente dei Monti Azzurri» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel territorio del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 5 marzo 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A02249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 2007.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla società «Italy First S.p.a.», in Rimini. (Decreto n. 40379).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 14 febbraio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Italy First S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi, nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 16 gennaio 2006, in favore di un numero massimo di ventotto unità, dipendenti dalla società di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 38723 del 9 giugno 2006, con il quale è stato autorizzato, per il primo periodo semestrale, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla predetta società e nel quale, per mero errore materiale, il periodo di concessione è stato indicato dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, anziché dal 15 gennaio 2006 al 14 luglio 2006, come richiesto dalla società;

Vista l'istanza presentata in data 15 novembre 2006, con la quale la società Italy First S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre decorrente dal 15 luglio 2006, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Ritenuto di dover modificare il predetto decreto ministeriale n. 38723 del 9 giugno 2006, solo nella parte relativa all'indicazione del periodo di concessione del trattamento CIGS e di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il semestre decorrente dal 15 luglio 2006, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla società Italy First S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate il decreto ministeriale n. 38723 del 9 giugno 2006 è modificato

solo all'art. 1, nella parte relativa all'indicazione del periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale che deve intendersi dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2006.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 febbraio 2006, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, dipendente dalla società Italy First S.p.a., sede in Rimini, unità in Rimini per il periodo dal 16 luglio 2006 al 15 gennaio 2007. Pagamento diretto: si.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Italy First S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A02306

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 febbraio 2007.

Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare, l'art. 5, comma 4 e l'art. 13, comma 3;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2006, recante determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2006, n. 59;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il formato e le modalità, anche telematiche, per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte del gestore della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale.

2. Con successivo decreto saranno stabiliti il formato e le modalità, anche telematiche, per:

a) la comunicazione annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da parte della autorità competente al rilascio di AIA dei dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate, i successivi aggiornamenti delle autorizzazioni, le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni riscontrate;

b) la comunicazione all'autorità competente al rilascio di AIA da parte dell'autorità di controllo, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, degli esiti dei controlli e delle ispezioni sull'impianto;

c) la comunicazione all'autorità competente al rilascio di AIA da parte di ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sull'impianto delle informazioni rilevanti acquisite in materia ambientale, ivi comprese le notizie di reato;

d) la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di altri dati utili per le finalità dell'osservatorio IPPC di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 2.

Modalità per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale

La presentazione delle domande di cui all'art. 1, lettera *a)* avviene secondo la seguente procedura telematica:

a) il gestore compila la modulistica, di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, secondo le modalità illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it);

b) il gestore invia in formato elettronico, attraverso uno o più file firmati elettronicamente, la modulistica di cui alla lettera *a)* e gli eventuali allegati a tale modulistica o con le modalità telematiche illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o su supporto fisico (CD), a mezzo posta ordinaria all'indirizzo riportato nel comma 3;

c) sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) è segnalata l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della modulistica di cui alla lettera *a)* completa degli eventuali allegati di cui alla lettera *b)*;

d) il gestore è abilitato all'accesso sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) alla sezione presso la quale è possibile compilare e presentare la richiesta di autorizzazione integrata ambientale;

e) il gestore compila la richiesta di cui alla lettera *d)* e la presenta per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) il sistema segnala sul portale e-gov l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di tutti gli elementi necessari alla presentazione della domanda: la modulistica di cui alla lettera *a)*, gli eventuali allegati di cui alla lettera *b)*, la richiesta di cui alla lettera *d)*.

2. Nel caso in cui la domanda sia correttamente formulata, la data di comunicazione della avvenuta ricezione di cui al comma 1, lettera *f)* costituisce la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. Copia della documentazione completa, di cui al presente comma 1, lettera *b)* è trasmessa o resa accessibile per via telematica dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, agli enti interessati di cui all'art. 5, comma 10 e 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

4. Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al comma 1, lettera *b)* il materiale dovrà essere indirizzato a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Divisione VI, rischio industriale e IPPC - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

5. Nelle more dell'attivazione degli strumenti che consentono l'utilizzo delle procedure di cui al comma 1, le domande di AIA sono presentate a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo di cui al comma 4, secondo il formato della modulistica emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e disponibile presso il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it).

6. Le domande già presentate ai sensi del decreto ministeriale del 19 aprile 2006 dovranno essere integrate, ove necessario, da copia in formato elettronico nel rispetto delle specifiche di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 3.

Indirizzi per l'espletamento della pubblicità delle domande di AIA di competenza statale

1. Ove non si applichino le disposizioni transitorie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore, ai fini della consultazione del pubblico, provvede, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'annuncio di cui al citato comma da effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:

a) formato del quotidiano: non inferiore a sei moduli;

b) contenuti di massima dell'annuncio:

b.1) intestazione dell'annuncio: «Richiesta di autorizzazione integrata ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b.2) indicazione della localizzazione dell'impianto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa;

b.3) nominativo del gestore e indicazione della sede legale con relativo indirizzo;

b.4) specificazione dell'appartenenza dell'impianto ad una o più delle categorie di cui all'allegato V al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e descrizione sommaria dell'impianto, comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento;

b.5) specificazione degli uffici di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

b.6) indicazione del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio per la presentazione di eventuali istanze, osservazioni e pareri al competente ufficio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 4.

Predisposizione della domanda di AIA di competenza statale

1. Il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è definito con uno o più decreti del direttore generale per la salvaguar-

dia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli elementi informativi individuati nell'allegato I al presente decreto.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e sul portale e-gov (www.impresa.gov.it).

3. Le informazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in possesso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utili per la preparazione di domande di AIA, sono rese accessibili ai gestori degli impianti di competenza statale attraverso l'osservatorio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO I

SINTESI DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI DA RIPORTARE NELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

INDICE

INTRODUZIONE

Il presente documento specifica il contenuto informativo della modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale.
Tale contenuto informativo costituisce il contenuto minimo necessario per fornire al valutatore gli elementi per condurre l'analisi di un impianto di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (nel seguito D.Lgs. 59/05), con particolare riferimento alle sue interazioni con l'ambiente e alla logica seguita nelle scelte (tecnologiche, gestionali e di monitoraggio) che hanno determinato l'assetto per il quale si richiede l'autorizzazione.
Solo a valle di un approfondimento che coinvolga gestore, autorità competente, amministrazioni interessate e pubblico, potrà determinarsi se il contenuto informativo di seguito descritto è sufficiente alla conclusione del procedimento autorizzativo, ovvero se risulta necessario richiedere integrazioni alla documentazione già fornita.

STRUTTURA DELLA MODULISTICA

Il contenuto informativo è specificato con riferimento ad un'organizzazione della modulistica per schede ed allegati. In particolare, si fa riferimento ad una istanza organizzata in

- richiesta di autorizzazione firmata, contenente:
  - i dati anagrafici gestore richiedente (corredati da copia di un documento identificativo),
  - la denominazione dell'impianto,
  - il tipo di autorizzazione integrata ambientale richiesta (per nuovo impianto, per impianto modificato, per impianto esistente non dotato di autorizzazione integrata ambientale, per rinnovo, per riesame…),
  - l'indirizzo di riferimento per comunicazioni,
  - gli estremi del pagamento della tariffa istruttoria effettuato;
  - l'elenco di allegati alla domanda, predisposto in modo tale che il gestore possa indicare, a scopo di verifica, gli elementi della modulistica che ha effettivamente predisposto, le dimensioni dei documenti (in termini di numero di pagine) e gli eventuali elementi coperti da riservatezza;
- modulistica organizzata in:
  - cinque schede tecniche organizzate in più tabelle o quadri;
  - sintesi non tecnica
- eventuali allegati alla modulistica che completano ed approfondiscono le informazioni delle schede tecniche: elaborati tecnici, cartografie, relazioni e documentazione di altro tipo.

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 59/05, le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui

rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo la normativa in materia di VIA o qualunque altra normativa, che rispettino i requisiti del decreto legislativo n. 59/05, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda, tali informazioni potranno essere incluse nella domanda attraverso riferimenti puntuali alla documentazione già fornita.

In dettaglio le cinque schede (ed i relativi allegati) risponderanno a cinque distinte finalità:

Scheda A - Identificare la situazione (gestore, impianto, territorio interessato) da un punto di vista formale

Scheda B - Descrivere l'impianto nel suo assetto prima delle modifiche proposte, per l'adeguamento alle "migliori tecniche disponibili"(nel seguito MTD) e più in generale ai requisiti del D.Lgs. 59/05[1], con particolare riferimento agli aspetti di interazione con l'ambiente che hanno maggiore rilievo

Scheda C - Descrivere, soprattutto da un punto di vista ambientale, l'assetto dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione, se nella domanda si propongono modifiche all'impianto o alle modalità di esercizio e monitoraggio per rispondere ai requisiti del D.Lgs. 59/05

Scheda D - Giustificare la scelta dell'assetto dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione con riferimento alle "migliori tecniche disponibili" MTD; descrivere i principali effetti ambientali dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione e valutare l'accettabilità delle interazioni dell'impianto con l'ambiente esterno

Scheda E – Descrivere gli strumenti con i quali il gestore può garantire che tutte le soluzioni impiantistiche e di gestione richieste ad autorizzazione siano poi effettivamente operative nell'esercizio quotidiano dell'impianto

Descrizione Scheda A – Informazioni Generali

Nella scheda A il gestore riporta le informazioni che permettono di caratterizzare l'impianto da un punto di vista anagrafico, territoriale, normativo e delle sue attività.
In particolare la scheda A permette di riportare le caratteristiche generali dell'impianto: identificazione dell'impianto (denominazione, indirizzo, sede legale, legale rappresentante, n° registrazione al registro delle imprese, presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.Lgs. 334/99, presenza di effetti transfrontalieri …) e del richiedente (nominativo, indirizzo, riferimenti…), notizie sulle attività IPPC e non IPPC che vi si svolgono (data avvio, data presunta cessazione, descrizione, stagionalità, capacità produttiva, classificazione IPPC, NACE, NOSE-P, …), dati sulle attività tecnicamente connesse (identificazione, collocazione funzionale, dimensioni…), situazione autorizzatoria pregressa (estremi atti, ente competente, data rilascio, data scadenza, norme di riferimento…), quadro normativo di riferimento in termini di limiti

[1] Nel caso di nuovi impianti si fa riferimento alle analisi sviluppate al livello di dettaglio prescritto in sede di VIA

alle emissioni (valori limite normativi ed autorizzati per ciascun inquinante…) , e notizie di carattere ambientale, individuando l'inquadramento territoriale e riportando informazioni sui corpi recettori che ricevono gli scarichi idrici dell'impianto.
Il gestore, inoltre, riporta in questa scheda la suddivisione delle attività in fasi ed indica quali fra queste ritiene rilevanti da un punto di vista ambientale.

Le informazioni della scheda A possono essere completate da una serie di allegati, quali schemi a blocchi dell'impianto, certificati, elaborati cartografici, atti autorizzativi in possesso dell'azienda. In particolare:
Certificato Camera di Commercio
Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito
Certificato del Sistema di Gestione Ambientale
Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
Zonizzazione acustica comunale
Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)
Concessioni per derivazione acqua
Autorizzazione allo scarico delle acque
Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
Certificato Prevenzione Incendi
Parere di compatibilità ambientale
Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali
Schemi a blocchi

Descrizione Scheda B – Dati e notizie sull'impianto prima delle modifiche proposte per l'adeguamento alle MTD

La scheda B consente al gestore, facendo riferimento ad un anno di funzionamento che ritiene significativo, di fornire adeguate informazioni sulla situazione dell'impianto, sia dal punto di vista produttivo, sia sotto il profilo dell'identificazione delle linee di impatto sull'ambiente significative, attraverso la caratterizzazione delle emissioni in aria ed acqua, (posizione e caratteristiche delle fonti di emissione o scarico, fasi di provenienza, sistemi di trattamento, portata, tipo e quantificazione inquinanti,…), delle emissioni di rumore (sorgente, localizzazione, pressione sonora diurna e notturna, sistemi di contenimento, capacità di abbattimento…), delle emissioni di odori (sorgente, localizzazione, tipo, persistenza, intensità, estensione effetti, sistemi di contenimento,…) nonché di altre emissioni, sotto il profilo della indicazione di dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti (codice CER, descrizione, quantità, fase di provenienza, destinazione, modalità di stoccaggio, superficie e caratteristiche aree di stoccaggio…), e della caratterizzazione dei consumi di materie prime (tipo, fase di utilizzo, pericolosità, consumo…), di energia (fonte, fase di utilizzo, quantità, destinazione…) e di acqua (fonte, fase di utilizzo, tipo di utilizzo, presenza contatore, dati di consumo annuo, giornaliero, orario…).
Nei casi in cui la produzione effettiva, nell'anno di riferimento, sia inferiore alla capacità produttiva dell'impianto, il gestore fornisce anche le stime di consumi ed emissioni associati al funzionamento dell'impianto alla sua capacità produttiva. Per

questo motivo le sezioni della scheda B, i cui dati variano al variare del livello produttivo, hanno una parte definita "*storica*" (con un anno di riferimento) ed una parte definita "alla capacità produttiva" .
Nel caso di impianti nuovi le informazioni della scheda B fanno riferimento ad un assetto che corrisponde al progetto predisposto al livello di dettaglio previsto per la conduzione delle analisi di valutazione di impatto ambientale (in genere il progetto definitivo) .

Gli allegati della scheda B completano la descrizione dell'impianto e sono composti da relazioni tecniche e planimetrie a supporto alle informazioni fornite nelle tabelle. In particolare:

- Relazione tecnica dei processi produttivi;
- Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica;
- Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
- Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
- Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
- Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
- Valutazione dell'impatto acustico
- Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti

Descrizione Scheda C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare

La scheda C è finalizzata a descrivere l'assetto impiantistico per il quale il gestore richiede l'autorizzazione nel caso in cui questo preveda modifiche per l'adeguamento alle MTD. Tale nuovo assetto è definito attraverso la descrizione delle nuove tecniche proposte ad autorizzazione e l'illustrazione di come esse hanno effetti sulle diverse fasi delle attività e sulle linee di impatto dell'impianto sull'ambiente. Tale nuovo assetto deve far riferimento alle MTD, individuate dal gestore tenendo conto dell'allegato IV al D.Lgs. 59/05 e nel rispetto delle emanate linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e più in generale a tutti i requisiti indicati nel D.Lgs. 59/05.
Nella scheda C è, pertanto, presente un quadro per gli interventi proposti per l'adeguamento dell'impianto, con i relativi tempi di attuazione, le variazioni in termini di emissioni e consumi, i benefici ambientali che derivano dagli interventi programmati.

Gli allegati della scheda C sono costituiti da relazioni tecniche e planimetrie, del tutto corrispondenti a quelli da allegare alla scheda B, ma con riferimento al nuovo assetto proposto. Lo scopo è quello di fornire la stessa tipologia di informazioni nello stesso formato, evidenziando le variazioni apportate all'impianto.

Descrizione Scheda D – Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali

La scheda D consente al gestore di riportare le informazioni necessarie ad effettuare un confronto tra l'assetto proposto e i requisiti del D.Lgs. 59/05 e dimostrare l'accettabilità di tale assetto.

La scheda è in primo luogo finalizzata a dimostrare che le MTD sono state individuate correttamente secondo i criteri indicati nelle Linee Guida Generali, sia nel caso in cui le MTD siano individuate tra quelle poste a riferimento a livello nazionale nelle apposite Linee Guida, sia che vengano proposte tecniche diverse a seguito di un confronto di tutte le possibili alternative applicabili.
In particolare nel primo caso il gestore giustifica la scelta dei livelli prestazionali richiesti ad autorizzazione documentando, attraverso tabelle e relazioni allegate, il puntuale soddisfacimento, mediante le tecniche proposte ad autorizzazione, dei principi generali dell'IPPC di cui all'art. 3 del decreto legislativo 59/05;

Il gestore riporta, poi, gli esiti delle ulteriori verifiche condotte per garantire che gli effetti ambientali associati ai consumi ed alle emissioni dell'impianto siano compatibili con le norme di qualità ambientale vigenti per il territorio, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 59/05.

Gli allegati della scheda D sono costituiti da una relazione tecnica su dati meteo climatici eventualmente utilizzati e da altre relazioni tecniche relative all'identificazione e alla quantificazione degli effetti della proposta impiantistica (emissioni in atmosfera e in acqua, rumore, analisi energetica e analisi di rischio, effetti cross-media) e all'analisi delle opzioni alternative in termini di emissioni e consumi e di effetti ambientali.

Descrizione Scheda E – Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio

Nella scheda E il gestore completa la descrizione delle attività da autorizzare riportando la descrizione delle modalità di gestione ambientale ed il piano di monitoraggio e controllo definito nel rispetto delle Linee Guida nazionali .

Tali aspetti sono riassunti sinteticamente nelle sezioni della scheda e descritti nel dettaglio negli allegati.

Sintesi non tecnica

La sintesi non tecnica è un documento finalizzato a descrivere l'impianto da autorizzare e gli aspetti ambientali coinvolti dall'attività; tale sintesi viene resa disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato, pertanto in essa possono essere omessi dati ritenuti riservati (quali dettagli dei processi produttivi e dei materiali impiegati dall'azienda).

La sintesi deve in ogni caso contenere informazioni quali: una descrizione sommaria dell'impianto,e delle attività svolte, delle materie prime e i combustibili utilizzati; una descrizione qualitativa delle principali emissioni inquinanti generate (aria, acqua, rifiuti, rumore, odori e altro) e dei consumi energetici; una sintesi degli interventi atti a prevenire e ridurre l'inquinamento, che l'azienda intende eventualmente pianificare e realizzare, con i relativi tempi di adeguamento e i benefici ambientali attesi ed una sintesi del piano di monitoraggio.

07A02252

DECRETO 15 febbraio 2007.

Istituzione della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della commissione

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con la funzione di fornire il supporto alla definizione, aggiornamento ed integrazione delle linee guida per l'individuazione e l'uso delle migliori tecniche disponibili, di cui al medesimo articolo.

Art. 2.

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da:

a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra cui viene scelto il presidente;

b) tre membri designati dal Ministro dello sviluppo economico, tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie;

c) tre membri designati dal Ministro della salute;

d) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, che integra la commissione limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le attività di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59/2005;

e) un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Art. 3.

Compiti della commissione

1. La commissione ha il compito di:

a) fornire relazioni tecniche contenenti gli elementi necessari alla predisposizione delle linee guida previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2005;

b) fornire il supporto ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dello sviluppo economico e della salute in ordine ai provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 59/2005;

c) fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 59/2005.

2. La commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire ed avvalersi di gruppi tecnici ristretti, i cui componenti sono nominati tra soggetti appartenenti agli enti di ricerca pubblici e privati, alle università ed alle associazioni di categoria e tra esperti di settore, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Modalità operative della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono efficaci nel caso in cui siano presenti la metà più uno dei membri di cui all'art. 2. La commissione si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro della salute
TURCO

07A02200

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 2007.

Abrogazione del decreto 10 giugno 2003, relativo alla approvazione della stazione di revisione «SO.RI.AN S.r.l.», in Molfetta.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvatag-

gio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003 con il quale è stata approvata la stazione di revisione SO.RI.AN S.r.l. con sede in Molfetta (Bari), via Padre Pio da Pietralcina n. 65/B;

Considerato che la predetta stazione di revisione ha cessato la propria attività in data 1° settembre 2006;

Visti gli atti di ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 giugno 2003, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A02055

DECRETO 14 febbraio 2007.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione «SORIMAR di Spadavecchia Nicola», in Molfetta.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza in data 8 novembre 2006 della stazione di revisione SORIMAR di Spadavecchia Nicola con sede in Molfetta (Bari), via Padre Pio da Pietralcina n. 65/B, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Bari con verbale in data 18 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione SORIMAR di Spadavecchia Nicola con sede in Molfetta (Bari), via Padre Pio da Pietralcina n. 65/B.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Bari.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A02056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2007.

Variazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2006/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Vista la comunicazione in data 18 dicembre 2006 con la quale l'Ente nazionale risi, sulla base delle conclusioni dei rappresentanti dell'intera filiera di settore, ha espresso parere favorevole all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dall'annata agraria 2006/2007, la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tol-

leranze consentite e dei relativi limiti, sono, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, determinate con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 196

ALLEGATO

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
AMBRA BALILLA BRIO CENTAURO CIGALON ELIO MARTE PERLA SELENIO	AMBRA o BALILLA o BRIO o CENTAURO o CIGALON o ELIO o MARTE o PERLA o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
ARCO ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SARA SAVIO	ARCO o ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE

Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
ALICE ARIETE AUGUSTO CRESO DRAGO EUROPA LOTO NEMBO RIBE (EURIBE) SCIROCCO	ALICE o ARIETE o AUGUSTO o CRESO o DRAGO o EUROPA o LOTO o NEMBO o RIBE (EURIBE) o SCIROCCO
----------------------------	----------------------------
S. ANDREA	S. ANDREA

Gruppo Superfino	**Gruppo Superfino (1)**
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
----------------------------	----------------------------
BALDO BIANCA ELBA GALILEO ROMA	BALDO o BIANCA o ELBA o GALILEO o ROMA
----------------------------	----------------------------
CARNAROLI KARNAK	CARNAROLI o KARNAK
--------------------------------	--------------------------------
EOLO GLADIO LIBERO MERCURIO SATURNO THAIBONNET	EOLO o GLADIO o LIBERO o MERCURIO o SATURNO o THAIBONNET
----------------------------	----------------------------
GANGE	GANGE
----------------------------	----------------------------

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
----------------------------	----------------------------

Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AGULHA FORTUNA PEROLA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia , dente, testa, sezione .

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

AMBRA: corta – tonda – piccola – assente o centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

BRIO: corta – tonda – piccola – assente – breve o assente – regolare – regolare - tondeggiante

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

CENTAURO: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa assente regolare regolare - tondeggiante

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

MARTE: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

PERLA : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

---

CRIPTO: .corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARCO : semilunga - affusolata - media - assente - assente-regolare - sfuggente - tondeggiante

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

FLIPPER : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SARA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

SAVIO : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

---

VENERE : semilunga – semiaffusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga – tondeggiante RISO A PERICARPO NERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ALICE : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

AUGUSTO: lunga – affusolata – media – assente – assente – regolare oblunga - schiacciata

CRESO: lunga – affusolata – media – assente – assente o breve – regolare – oblunga - schiacciata

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

NEMBO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

SCIROCCO: lunga – affusolata – media – assente – assente – sfuggente – regolare - tondeggiante

---

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

BIANCA : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

GALILEO : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

KARNAK : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

EOLO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

GLADIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

LIBERO : lunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

MERCURIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SATURNO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

GANGE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda

---

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

BASMATI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE.

JASMIN : molto lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - tonda. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	3,00%	
Grani danneggiati	1,50%	
Grani danneggiati da calore	0,05%	
Rotture	5,00%	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	1,00%
Pecks	0,50%
Rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS : Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

Varietà da classificare, sulla base della superficie

	Superficie 2006 (ettari)	Classificazione in griglia (*)	Denominazione proposta
Ambra	726	Originario	Originario
Brio	880	Originario	Originario
Centauro	13.500	Originario	Originario
Marte	205	Originario	Originario
Asso	239	nessuna	non incluso
Delfino	1.711	nessuna	non incluso
Sis R 215	1.899	nessuna	non incluso
Tejo	343	nessuna	non incluso
Augusto	5.381	Ribe	Ribe
Eurosis	1.139	nessuna	non incluso
Aiace	2.692	nessuna	non incluso
Creso	4.436	Ribe	Ribe
Scirocco	601	Ribe	Ribe
Bianca	1.104	Roma	Roma
Galileo	1.466	Roma	Roma
Genio	528	nessuna	non incluso
Karnak	2.711	Carnaroli	Carnaroli
Tosca	229	nessuna	non incluso
Albatros	238	nessuna	non incluso
Cadet	482	nessuna	non incluso
Libero	3.974	nessuna	Thaibonnet
Scudo	253	nessuna	non incluso
Venere	pigmentato	nessuna	Venere

07A02319

DECRETO 28 febbraio 2007.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Ravenna» ai fini del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento di Ravenna», per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Ravenna è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» giusta decreto ministeriale in data 10 febbraio 1998;

Considerato che al suddetto Consorzio — con sede a Cesenatico, in via Caboto n. 9 — aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 18) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio — «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» — cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 18) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed al capo del Compartimento marittimo di Ravenna, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna, in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nel Compartimento marittimo di Ravenna.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998, le persone incaricate dal «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del capo del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 6.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio ai fini della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ravenna è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Ravenna, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ravenna, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: ABATE

07A02231

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i fischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 15 luglio 2006 al 25 agosto 2006 nella provincia di Brescia;

Piogge persistenti dal 28 luglio 2006 al 13 agosto 2006 nella provincia di Pavia;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Brescia: piogge persistenti dal 15 luglio 2006 al 25 agosto 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sonico, Vezza d'oglio, Vione;

Pavia: piogge persistenti dal 28 luglio 2006 al 13 agosto 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Canevino, Canneto Pavese, Castana, Golferenzo, Lino, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ramo, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Volpara, Zenevredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A02148

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 17 settembre 2006 nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Verona;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture

connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Padova: piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 17 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albignasego, Arzergrande, Bovolenta, Cartura, Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Limena, Maserà di Padova, Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo;

Treviso: piogge alluvionali del 15 settembre 2006; del 17 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Maser, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Pederobba, Sernaglia della Battaglia, Trevignano, Vidor, Volpago del Montello;

Venezia: piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 17 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino-Treporti, Chioggia, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Salzano, Scorzè, Venezia, Vigonovo;

Verona: piogge alluvionali del 15 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Roncà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A02149

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 14 settembre 2006 al 25 settembre 2006 nella provincia di Cagliari;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Cagliari:

piogge alluvionali dal 14 settembre 2006 al 25 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio del comune di Isili, Sanluri.

piogge alluvionali dal 14 settembre 2006 al 25 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Sanluri.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A02152

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.», abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da quindici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 21 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, con il quale l'Istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da quindici a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2006 trasmessa con nota n. 758 del 7 dicembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 21 maggio 2001, nella sede principale di Firenze, via dei Rustici, 7, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A02065

DECRETO 23 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo comportamentale», ad ampliare la sede periferica di Firenze e ad aumentare il numero degli allievi da sedici a venti, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze, via Mannelli, 139, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione all'ampliamento della sede periferica di Firenze con l'acquisizione della sede sita in via Masaccio, 86, e l'aumento degli allievi da sedici a venti;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 gennaio 2007 trasmessa con nota prot. n. 26 del 18 gennaio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ampliare la sede di via Mannelli, 139 con l'annessione della sede sita in via Masaccio, 86.

2. Il predetto Istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A02066

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2007.

Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali. (Deliberazione n. 22/07/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse

generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Considerato che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmessi;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:

«1. Tutte le trasmissioni di informazione — dai telegiornali ai programmi di approfondimento — devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza ...»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento»;

Considerato che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla società ISIMM Ricerche, relativi alle edizioni quotidiane dei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali nel periodo 1° novembre 2006 - 31 gennaio 2007, emergono alcuni squilibri nella distribuzione dei tempi di parola e dei tempi di notizia sia con riferimento allo spazio complessivamente attribuito ai soggetti politici di maggioranza ed ai soggetti politici di opposizione, sia con riferimento alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti politici della medesima coalizione, con il conseguente venir meno del principio di parità di trattamento disposto dalle richiamate previsioni normative e regolamentari;

Ritenuto, pertanto, di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di informazione, in particolare nei telegiornali, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono richiamati a rispettare nelle trasmissioni di informazione, in particolare nei telegiornali, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento come richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate nelle premesse.

2. L'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
SORTINO-MAGRI

07A02320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Esercito

Con decreto 7 febbraio 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al Colonnello Federico Bonato, nato il 29 giugno 1958 a Montagnana (Padova).

Con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore di indiscusso valore, dotato di pregevoli qualità etico-militari e di una preparazione professionale di primissimo ordine, ha assolto l'impegnativo incarico di rappresentante militare dell'autorità nazionale e comandante del contingente nazionale in Afghanistan, con eccezionale razionalità e concretezza, evidenziando costantemente indubbie doti dirigenziali. In un contesto operativo ed ambientale estremamente difficile, caratterizzato da elevatissimo rischio terroristico e durissime condizioni climatiche, ha affrontato e portato a termine brillantemente numerose e delicate attività operative, mettendo in luce una magistrale capacità di guida del suo staff ed una efficace e lungimirante azione di comando nei riguardi dei suoi uomini che lo hanno sempre seguito con entusiasmo e convinzione. Animato da straordinaria motivazione e fortissima determinazione, ha saputo imporsi nel variegato contesto multinazionale quale autorevole e disponibile interlocutore, calibrando la sua azione all'assolvimento del mandato ed alla salvaguardia degli interessi nazionali e della sicurezza del personale dipendente. Di particolare rilevanza e valenza sono risultate le molteplici attività volte a garantire sicurezza nell'area di responsabilità, le numerose iniziative intraprese nel settore dei concorsi a carattere umanitario forniti alla martoriata popolazione locale, che hanno accresciuto la stima ed il rispetto per il contingente nazionale e favorito il raggiungimento degli obiettivi della missione. Numerose, al riguardo, sono state le espressioni di plauso ed ammirazione, formulate nei suoi confronti da autorità militari e politiche, nazionali e straniere, presenti nel teatro di operazioni. Ufficiale superiore di indiscusso valore, professionista esemplare, ha dato prova di elevatissime capacità di comando e non comune spirito di integrazione multinazionale contribuendo, in un difficile e pericoloso contesto operativo internazionale, ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito italiano e della Nazione». - Kabul (Afghanistan), 12 settembre 2002-11 gennaio 2003.

Al Tenente Colonnello Emmanuele Aresu, nato il 2 agosto 1965 a Roma.

Con la seguente motivazione: «Comandante di battaglione e vice comandante del contingente italiano nell'ambito dell'operazione ISAF in Afghanistan, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio, dimostrando una elevatissima competenza professionale ed una spiccata predisposizione ad operare in ambito multinazionale. Chiamato a pianificare, organizzare e condurre complesse attività di ricognizione, in zone del territorio afgano particolarmente rischiose, data la forte presenza di elementi ostili filo-talebani, portava a termine brillantemente tutti i compiti assegnati, coordinando in maniera impeccabile l'azione delle unità nazionali alle sue dipendenze con quelle della coalizione. Grazie alla sua azione di comando ferma e capace ed alla diuturna ed instancabile presenza al fianco degli uomini impegnati sul terreno, le unità nazionali si mantenevano su elevatissimi standard di efficienza operativa e garantivano il costante controllo della situazione generale nell'area di responsabilità. In particolare, in occasione di situazioni di accentuata sensibilità, quali visite in teatro di autorità civili e militari nazionali, il Ten. Col. Aresu imprimeva ulteriore impulso alla sua azione, curando in prima persona tutte le predisposizioni e le attività di supporto necessarie, contribuendo in maniera determinante al perfetto svolgimento degli eventi nella massima cornice di sicurezza possibile. L'impareggiabile collaborazione fornita a tutto campo, il suo eccezionale rendimento ed i lusinghieri risultati conseguiti, hanno riscosso unanimi consensi ed il plauso delle autorità civili e militari nazionali, di quelle della coalizione e da parte del Governo provvisorio afgano, dando particolare risalto all'operato del contingente italiano nella difficile operazione. Magnifica figura di ufficiale e comandante di uomini profondamente animato da fede nel servizio, fulgido esempio di professionalità e senso del dovere che ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione dando lustro all'Esercito ed alle Forze armate italiane in ambito internazionale». — Kabul (Afghanistan), settembre 2003-gennaio 2004.

Al 1° Caporal Maggiore Luigi Mastromauro, nato il 15 maggio 1977 a Sesto San Giovanni (Milano).

Con la seguente motivazione: «Volontario in servizio permanente con l'incarico di fuciliere, inquadrato nella Task Force «Serenissima» nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia 4», operava con eccezionale perizia e straordinario senso del dovere.

In particolare, impiegato il giorno 12 giugno 2004 con la propria squadra in attività di ricognizione lungo la riva del fiume Eufrate, fatto segno a fuoco a seguito di un'imboscata tesa da elementi ostili, rispondeva al fuoco con grande determinazione e tenacia.

In tale circostanza, incurante del pericolo, usciva prontamente dal mezzo e fissando con il fuoco gli elementi ostili consentiva lo sganciamento della propria unità, che si disponeva in sicurezza e reagiva all'attacco da posizione più idonea.

Magnifica figura di graduato che con il suo significativo esempio di ammirevole coraggio e di alto senso del dovere contribuiva ad accrescere il prestigio del Corpo di appartenenza ed elevare l'immagine della Forza armata in ambito multinazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 12 giugno 2004.

Con decreto 7 febbraio 2007 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Colonnello Arnaldo Della Sala, nato l'11 luglio 1956 a Parolise (Avellino).

Con la seguente motivazione: «Comandante del gruppo di supporto aderenza dell'Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia 4», assolveva il proprio compito con abnegazione e solerzia evidenziando una straordinaria efficienza.

Collaboratore instancabile, dinamico e propositivo ha contribuito ininterrottamente al mantenimento dell'operatività della Task Force attraverso il regolare flusso dei rifornimenti e il tempestivo ripristino delle scorte.

In particolare, negli scontri a fuoco del 5 e 6 agosto 2004 nella città di An Nasiriyah, sviluppava una capillare azione di comando tesa all'immediato approntamento di efficaci assetti per alimentare, a domicilio, mediante lo sviluppo di aderenti attività logistiche, anche sotto il pericoloso fuoco avversario, le unità in prima linea a diretto contatto con gli elementi ostili. In tale contesto, si adoperava senza risparmio per creare le condizioni necessarie, finalizzate alla condotta di intense attività operative.

In virtù della sua chiara visione e interpretazione delle problematiche e in relazione alla approfondita conoscenza operativa e ambientale dell'area di responsabilità della grande unità, contribuiva in modo determinante a concepire un sostegno logistico lineare, efficiente e costantemente adeguato alle esigenze della Task Force.

Le eccezionali capacità di dirigere con estrema efficacia gli assetti assegnati, gli hanno consentito anche una lungimirante gestione degli apod e spod in Kuwait, a oltre 400 km di distanza dall'area di responsabilità assegnata alla Brigata.

Ufficiale di elevatissima preparazione professionale, che con il suo esempio trascinante, ha contribuito a innalzare l'immagine dell'Italia e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 24 maggio-6 settembre 2004.

Al Colonnello Elliot J. Rosner, nato il 6 maggio 1954 a Norimberga (Germania).

Con la seguente motivazione: «Addetto militare presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dalle straordinarie qualità umane e professionali, ha operato con totale disponibilità e generoso spirito multinazionale, esprimendo sentimenti di solidarietà, stima ed amicizia nei confronti del popolo e dell'Esercito italiano.

Nel corso del suo mandato, sostenuto da un'ottima conoscenza della lingua italiana, ha assicurato in ogni frangente collaborazione di assoluto valore, fornendo allo stato maggiore dell'Esercito utilissimi ed aggiornati elementi di informazione relativi a modelli organizzativi, disposti normativi e legislativi, studi e progetti in itinere nell'Esercito degli USA.

Con la sua opera, il Col. Rosner si è evidenziato quale punto di contatto prezioso ed autorevole, in un periodo caratterizzato da elevato livello di interazione tra i due eserciti in campo operativo.

Eccellente figura di ufficiale, di grande apertura mentale, di profondo spirito multinazionale e di non comune perizia che, grazie a una puntuale e inesauribile opera fattiva e collaborativa, ha contribuito in modo significativo ad accrescere la conoscenza, la fiducia reciproca e la capacità di cooperare tra l'Esercito italiano e l'US Army». — Roma, 26 luglio 2006.

Al Tenente Colonnello Mario Bisica, nato il 16 ottobre 1961 a Napoli.

Con la seguente motivazione: «Comandante del gruppo supporto aderenza dell'Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», assolveva il proprio compito con elevatissima aderenza e pregevole solerzia, nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata dall'accesa contrapposizione di frange terroristiche, nonché da condizioni ambientali e climatiche spesso proibitive. Cosciente dell'importanza delle funzioni che gli erano attribuite, evidenziava ferrea determinazione, costante impegno, eccezionale serenità ed incondizionata disponibilità, fornendo in ogni circostanza il supporto logistico a tutte le delicate e complesse attività operative dell'Italian Joint Task Force e contribuendo significativamente al successo della missione. Collaboratore instancabile, dinamico e propositivo, ha garantito un diuturno apporto al mantenimento della piena efficienza delle Task Force dislocate sul terreno attraverso il regolare flusso dei rifornimenti ed il tempestivo ripristino delle scorte. In particolare, nell'ambito di tutte le operazioni tese a ristabilire la sicurezza e l'ordine nella città di An Nasiriyah, sviluppava un'azione di comando di elevato pregio, volta ad assicurare la pronta disponibilità di idonei assetti logistici per il rifornimento a domicilio, anche sotto il fuoco avversario, delle unità a diretto contatto con elementi ostili, ponendole in condizione di condurre le precipue attività operative con la necessaria autonomia. Grazie alla sua chiara visione ed interpretazione delle problematiche e all'approfondita conoscenza operativa ed ambientale dell'area di responsabilità della grande unità, forniva allo staff dell'Italian Joint Task Force un prezioso contributo per la puntuale definizione di particolari aspetti logistici - Controllo del traffico, monitorizzazione dei movimenti logistici, verifica della viabilità stradale e gestione di spod in Kuwait, ad oltre 400 km dall'area di impiego - nell'ambito delle pianificazioni di contingenza.

Altamente motivato e capace, nonostante una situazione di generalizzato pericolo, profondeva senza sosta un impegno eccezionale nell'organizzare, con assoluta efficacia, numerose attività umanitarie, contribuendo a migliorare le condizioni di vita della popolazione e riscuotendo forti manifestazioni di stima ed apprezzamento da parte delle autorità locali.

Generosa figura di comandante, ha saputo trasfondere nel personale alle sue dipendenze grande senso del dovere ed altissima motivazione e, grazie ad una chiara professionalità e ad una impareggiabile abnegazione, ha contribuito in maniera determinante a rendere lustro e decoro all'Esercito italiano e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 3 febbraio-28 maggio 2004.

Al Sergente Massimiliano Piras, nato il 10 agosto 1970 a San Donato Milanese (Milano).

Con la seguente motivazione: «Radiofonista della squadra comando inquadrato nella Task Force «Serenissima» nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia 4» in Iraq, dimostrava una straordinaria determinazione e senso del dovere.

In particolare, durante gli scontri a fuoco del 5 e 6 agosto 2004 nella città di An Nasiriyah, sotto il fuoco nemico oltre ad assicurare tutte le comunicazioni del C.te del complesso, provvedeva alla riparazione di fortuna di due apparati radio veicolari resi momentaneamente inefficienti a seguito dei combattimenti permettendo all'unità di riprendere i contatti con tutto il personale impegnato nello scontro a fuoco.

Inoltre, con il suo prezioso contributo, assicurava il mantenimento costante dell'efficienza della maglia radio dell'unità permettendo il costante collegamento/coordinamento con tutte le unità del raggruppamento tattico.

Magnifica figura di sottufficiale e di comandante che, animato da fede nell'istituzione e da non comune senso del dovere, contribuiva, in maniera determinante, al successo dell'operazione.

Con il suo coraggioso ed esemplare comportamento contribuiva a conferire ulteriore lustro e prestigio al reparto di appartenenza e alla Forza armata in ambito multinazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 5-6 agosto 2004.

Al Primo Maresciallo «Luogotenente» Giovanni Granato, nato il 2 agosto 1955 a Napoli.

Con la seguente motivazione: «Sottufficiale addetto alla cellula S4 del Gruppo supporto aderenza, inquadrato nell'Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia» assolveva il proprio incarico con rarissima perizia ed encomiabile spirito d'iniziativa, manifestando chiara visione dei problemi e adottando in ogni circostanza soluzioni tempestive, concrete e di grande efficacia per il contingente.

In particolare, durante la fase di approntamento sul territorio nazionale si dimostrava prezioso ed insostituibile collaboratore contribuendo in modo determinante alla perfetta riuscita del trasferimento del reparto in teatro operativo. Nel prosieguo della missione continuava ad operare con altissima professionalità mettendo in evidenza capacità invidiabili, frutto di una esperienza acquisita in precedenti operazioni all'estero.

La sua opera diuturna, caratterizzata da grande spirito di sacrificio e dall'impiego delle migliori energie fisiche, morali e intellettuali, meritava il plauso sincero ed incondizionato dei superiori diretti e l'ammirazione dei colleghi e dei dipendenti.

Chiarissimo esempio di sottufficiale altamente motivato, determinato ed energico, contribuiva in modo significativo ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto interforze ed internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 6 febbraio-24 maggio 2004.

Al Capitano Marco Longo, nato il 20 aprile 1971 a Bari.

Con la seguente motivazione: «Capo cellula J9 dell'Italian Joint Task Force operante in Irak nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia 4», impegnato nel delicatissimo compito della pianificazione, organizzazione ed esecuzione degli aiuti finalizzati alla rico-

struzione della provincia di Dhi Qar e ad alleviare le sofferenze della popolazione locale, affrontava ogni situazione con determinazione, equilibrio, spiccata iniziativa ed eccezionali capacità organizzative, prodigandosi con straordinaria capacità professionale e raro senso di responsabilità.

Chiamato ad operare in un contesto particolarmente complesso, ad altissimo coefficiente di rischio per i proditori attacchi a fuoco condotti da forze ostili alla coalizione, senza mai deflettere dalla volontà di portare a compimento la missione assegnatagli dal comandante della Italian Joint Task Force ed in perfetta sintonia di intenti con il comando superiore.

Con generosa dinamicità, sviluppava una pregevole azione di cooperazione e collegamento con le autorità locali strutturando i numerosissimi interventi sul territorio a seguito di sapiente ed equilibrata attività di analisi, eccelsa capacità organizzativa, sapiente pianificazione e programmazione. Tali attività hanno consentito di portare a compimento ben 120 progetti tutti di rilevante importanza, realizzati con generoso slancio nell'unico intento di portare sollievo alle martoriate popolazioni locali.

Di particolare rilevanza sono stati, fra gli altri, la costruzione e ristrutturazione di edifici scolastici, la ristrutturazione dell'ospedale civile di Nassiriyah, la realizzazione di 3 centri sanitari, la realizzazione di una rete stradale, la realizzazione di impianti di potabilizzazione di acqua, il ripristino della raffineria di Nassiryah riportandola ad una ottimale produzione di combustibile dopo un lunghissimo periodo di inattività e consentendo di recuperare una certa autonomia alla provincia di Dhi Qar.

Splendida figura di ufficiale che con il suo operato ha contribuito in misura determinante ad accrescere il consenso della popolazione e delle autorità locali verso il contingente italiano e ad elevare il prestigio delle Forze armate italiane nel contesto internazionale». — An Nasiriyah (Iraq), 24 maggio-19 agosto 2004.

Al Capitano Daniele Cesaro, nato il 27 marzo 1975 a Verona.

Con la seguente motivazione: «Comandante di squadrone blindo inquadrato nella Joint Task Force «Eleven» della JTF - Iraq nell'ambito dell'operazione «Antica Babilonia», si imponeva all'ammirazione dei superiori, dei pari grado e dei propri uomini per le sue straordinarie capacità di comando, operando con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno, nonostante la situazione, caratterizzata da attività operative estremamente difficili, nonché da condizioni ambientali e climatiche proibitive. Impegnato in un contesto caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi e rischi sempre latenti, ha organizzato e condotto con chiarezza d'intenti le numerosissime attività connesse con l'espletamento della missione, riuscendo ad infondere fiducia e sicurezza nei suoi militari, agevolandone il corretto assolvimento del compito. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle forze destinate ad operare sul terreno, nell'ambito di tutte le operazioni tese a ristabilire la sicurezza e l'ordine nella provincia di Dhi Qar, sviluppava in maniera continua ed eccezionalmente incisiva, una brillante azione di comando sempre alla testa dei suoi uomini portando a termine con pieno successo tutti i compiti assegnati, contrastando efficacemente ogni minaccia avversa. In particolare, dirigeva con assoluta perizia, tutti gli uomini al suo comando in occasione degli scontri verificatisi nell'abitato di Nassiria il 6 aprile ed il 14 maggio 2004. In entrambe le occasioni, impartiva allo squadrone ordini chiari e precisi tanto che l'azione condotta risultava decisiva per il pieno successo delle operazioni. Con il suo operato, caratterizzato da genuino entusiasmo e assoluta fede nei valori propri della tradizione militare, da altissima capacità di comando, coraggio, determinazione e generosità, ha contribuito, in misura determinante, al successo della missione ed all'affermazione del contingente, apportando ulteriore lustro e prestigio all'Esercito italiano». — An Nasiriyah (Iraq), 31 gennaio-26 maggio 2004.

07A02052

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Zumpano

Con decreto interdirettoriale n. 1357 datato 20 settembre 2006 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Poligono addestrativo San Nicola» sito nel comune di Zumpano (Cosenza), censito al N.C.T. del suddetto comune alla partita 81, foglio 8, particelle n. 23 (parte), n. 78 (parte), per una superficie complessiva di mq. 1306, ed iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

07A02053

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Venezia-Mestre

1. Con decreto interdirettoriale n. 1358, datato 19 ottobre 2006, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «ex Forte Marghera», ubicato sul territorio del comune di Venezia, sezione di Mestre.

2. Il predetto bene è censito al catasto terreni del comune di Venezia, sezione di Mestre, al foglio 23, particelle A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 30, 31 e 34.

3. Il passaggio tra i beni patrimoniali dello Stato del citato immobile, facente parte dell'elenco annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 1997, è stato disposto per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

07A02054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento definitivo dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Fenalca

Con decreto ministeriale 26 febbraio 2007, è stata approvata, in via definitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Federazione nazionale autonoma lavoratori commercianti e artigiani - Fenalca, dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Fenalca.

07A02193

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo DTC»

Estratto determinazione AIC/N n. 333 del 9 febbraio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO DTC anche nelle forme e confezioni: 15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule; «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Development Team Consulting S.L. con sede legale e domicilio in via Augusta, 59 - Planta 4 of 408 - 08006 Barcellona (Spagna).

Confezione:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036704029 (in base 10), 1303SX (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi);

composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: Ipromellosa (E-464) 28,229 mg; talco (E-553b) 1,736 mg; titanio biossido (E- 171) 2,233 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 16,092 mg; trietilcitrato (E-1505) 2,424 mg; sfere di zucchero 103 mg;

capsula: gelatina 41,7 mg; titanio biossido (E-171) 1 mg; Inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 7,2 mg.

Confezione:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036704043 (in base 10), 1303TC (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi);

composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: ipromellosa (E-464) 56,458 mg; talco (E-553b) 3,472 mg; titanio biossido (E171) 4,466 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 32,184 mg; trietilcitrato (E-1505) 4,848 mg; sfere di zucchero 206 mg;

capsula: gelatina 63,5 mg; titanio biossido (E-I71) 1,52 mg; inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 11,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD);

terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036704029 - «15 mg capsule rigide gastro-resistenti» 28 capsule; classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 036704043 - «30 mg capsule rigide gastro-resistenti» 28 capsule; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036704029 - «15 mg capsule rigide gastro-resistenti» 28 capsule; RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036704043 - «30 mg capsule rigide gastro-resistenti» 28 capsule; RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02269

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo DTC Pharma»

Estratto determinazione AIC/N n. 450 del 21 febbraio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO DTC PHARMA anche nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule; «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Development Team Consulting S.L. con sede legale e domicilio in via Augusta, 59 - Planta 4 of 408 - 08006 Barcellona (Spagna).

Confezione:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036705022 (in base 10), 1304RY (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi).

composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: Ipromellosa (E-464) 28,229 mg; talco (E-553b) 1,736 mg; titanio biossido (E- 171) 2,233 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 16,092 mg; trietilcitrato (E-1505) 2,424 mg; Sfere di zucchero 103 mg;

capsula: gelatina 41,7 mg; titanio biossido (E-171) 1 mg; Inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 7,2 mg.

Confezione:

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036705046 (in base 10), 1304SQ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios dr. Esteve S.A. - 08107 Martorelles (Barcellona) - Spagna, Sant Marti' s/n Poligono Industrial La Roca (tutte le fasi);

composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: Ipromellosa (E-464) 56,458 mg; talco (E-553b) 3,472 mg; titanio biossido (E171) 4,466 mg; copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30% 32,184 mg; trietilcitrato (E-1505) 4,848 mg; sfere di zucchero 206 mg;

capsula: gelatina 63,5 mg; titanio biossido (E-I71) 1,52 mg; Inchiostro nero 0,01 mg; acqua depurata 11,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD);

terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori;

trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS;

trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036705022 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule; classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 036705046 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036705022 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule; RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036705046 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule; RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frinase»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 451 del 26 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano:

medicinale: FRINASE;

confezione A.I.C. n. 028715011 - «AR» 20 confetti (sospesa).

È ora trasferita alla società: Schering Plough S.p.a. (codice fiscale 00889060158) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodine»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 452 del 26 febbraio 2007

Medicinale: LODINE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025656048 - 14 confetti 300 mg,

varia in:

A.I.C. n. 025656048 «300 mg compresse rivestite» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zyloric»

Determinazione AIC/N/V n. 455 del 26 febbraio 2007

Medicinale: ZYLORIC.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.ap. 37100, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Zyloric» è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 021259015 «100 mg compresse» 50 compresse,

a: A.I.C. n. 021259015 «100 mg compresse» 50 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02266

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinecod tosse fluidificante».

Con la determinazione di seguito specificata si integra la determinazione n. aR.M.-18/2007-6 del 19 gennaio 2007 a favore della ditta Novartis Consumer Health S.p.A., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2007.

Con la determinazione n. aR.M. 18/2007-6*bis* si concede lo smaltimento delle scorte fino alla data di scadenza indicata in etichetta del medicinale SINECOD TOSSE FLUIDIFICANTE:

5% sciroppo adulti, flacone 200 g - 025165010;

2% sciroppo bambini, flacone 200 g - 025165022.

07A02196

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hetastarch».

Con la determinazione n. aRM - 47/2007-982 del 15 febbraio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter Healthcare Ltd (rappresentata in Italia dalla ditta Baxter s.p.a.), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: HETASTARCH;

confezione: 033450014;

descrizione: infusione endovenosa sacca 500 ml.

07A02197

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CCNL di interpretazione autentica dell'articolo 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001

Il giorno 13 febbraio 2007, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni ed organizzazioni sindacali nelle persone:

ARAN:

nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri: firmato;

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL-fp/Enti locali: *firmato*	CGIL: *firmato*
CISL/FPS: *firmato*	CISL: *firmato*
UIL/FPL: *firmato*	UIL: *firmato*
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel): *firmato*	CISAL: *firmato*
DICCAP - Dipartimento enti locali - Camere di commercio - Polizia municipale (Fenal, Snalcc, Sulpm): *firmato*	
CIDA EE.LL.: *firmato*	CIDA: *firmato*
DIRER/DIREL: *firmato*	CONFEDIR: *firmato*
U.N.S.C.P.: *firmato*	CONFSAL: *firmato*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.

ALLEGATO

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 31 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16 MAGGIO 2001

Premesso che il tribunale ordinario di Palermo - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero 4077/2003 R.G. promossa da Pupillo Marcello contro l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con ordinanza del 4 novembre 2004, ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione in forma autentica dell'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario, tale clausola contrattuale attribuisca rilievo esclusivamente alla mera consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di tale provvedimento;

Rilevato, in proposito, che, in base agli articoli 97 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, i comuni e le province hanno un proprio segretario titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari ed iscritto in un apposito albo territorialmente articolato per regioni;

Che, sulla base delle prescrizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, i comuni sono contraddistinti in classi in relazione al numero degli abitanti;

Che, sulla base della medesima normativa, il comune, in relazione alla propria classe di appartenenza, procede alla nomina del segretario appartenente alla fascia professionale prevista per la classe di appartenenza del comune stesso, nell'ambito dello specifico albo dei segretari comunali e provinciali, suddiviso negli appositi elenchi, distinti per fasce professionali;

Evidenziato che, sulla base dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, spetta ai consigli di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'assegnazione dei segretari comunali e provinciali alle sezioni regionali, sulla base dei criteri stabiliti nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica nonché la definizione delle modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

Preso atto della circostanza che il suddetto potere regolamentare dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stato esercitato dal consiglio di amministrazione nazionale, con la delibera n. 90 del 12 aprile 2000;

Che tale delibera stabilisce che la classificazione delle segreterie comunali e provinciali a seguito di variazioni demografiche è dichiarata a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe, attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

Considerato che l'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 si limita a sovrapporsi, con intenti semplificativi, alla precedente regolamentazione delle fasce professionali già contenuta nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, con la individuazione di tre sole nuove fasce professionali di inquadramento dei segretari comunali e provinciali, in sostituzione delle 5 previste nel precedente ordinamento;

Che, a tal fine, il suddetto art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001 si limita solo ad utilizzare alcune delle medesime classi demografiche già presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;

Evidenziato che, conseguentemente, deve, sicuramente, escludersi che la medesima clausola contrattuale dell'art. 31 abbia inteso superare, innovandola, anche la precedente disciplina normativa in materia di classi demografiche e di riconoscimento delle stesse;

Che, anche nell'art. 31, comma 5, e nell'art. 4 del medesimo CCNL del 16 maggio 2001, le parti negoziali hanno fatto, sia pure incidentalmente, espresso riferimento a «provvedimenti di riclassificazione», escludendo, quindi, ogni possibile effetto innovante della disciplina contrattuale sul preesistente assetto regolativo;

Che nessuna clausola contrattuale espressamente abroga o disapplica le disposizioni in materia di modalità di mutamento della classificazione dei comuni e delle province contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;

Che, comunque, tale possibilità era preclusa dagli spazi di intervento riconosciuti alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 165/2001, che non possono dilatarsi oltre gli aspetti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro ed estendersi anche ad altri aspetti regolativi riservati espressamente alla fonte normativa unilaterale, in quanto attinenti esclusivamente alla sfera organizzativa delle amministrazioni e rilevanti anche ad altri fini;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 nel testo che segue:

Art. 1.

«Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell'ambito della propria competenza istituzionale, dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali».

07A02245

Sequenza contrattuale relativa all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2003, inerente il personale del comparto scuola.

Il giorno 2 marzo 2007 alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN

nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato ....

ed i rappresentanti delle Confederazioni:

CGIL	. . . .	*(Firmato)*
CISL	. . . .	»
UIL	. . . .	»
CONFSAL	. . . .	»

e delle Organizzazioni sindacali:

FLC/CGIL	. . . .	»
CISL/Scuola	. . . .	»
UIL/Scuola	. . . .	»
CONFSAL/SNALS	. . . .	»

Preso atto che la Presidenza del Consiglio, con delibera del 7 febbraio 2007, ha approvato l'ipotesi di Accordo relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 43 del C.C.N.L. Scuola sottoscritta il 17 luglio 2006 e che la medesima è stata positivamente certificata dalla Corte dei conti con comunicazione del 26 febbraio 2007, le Parti di cui sopra procedono alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo medesimo.

Art. 1.

Finalità

1. La presente sequenza contrattuale si svolge sulla base di quanto previsto dall'art. 43 del C.C.N.L. Scuola del 24 luglio 2003 e dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in relazione anche alle disposizioni attuative della legge n. 53/2003 emanate con decreto legislativo n. 59/2004.

Art. 2.

Funzione docente

1. Sono disapplicati l'art. 7, commi 5, 6 e 7 e l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2004.

2. Nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli articoli 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività d'insegnamento) del vigente C.C.N.L. Scuola e per quanto concerne l'organizzazione delle attività educative e didattiche che rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 3.

Mobilità del personale scolastico

1. Sono disapplicati l'art. 8, comma 3 e l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004.

2. Di conseguenza, la mobilità di tutto il personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale, secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 24 luglio 2003.

Art. 4.

Contratti di prestazione d'opera

1. Per la parte relativa alla previsione di contratti di prestazione d'opera per specifiche professionalità non riconducibili al profilo professionale dei docenti, sono disapplicati gli articoli 7, comma 4, secondo periodo, da «*Per lo svolgimento...* a ... *Ministro per la funzione pubblica*» e l'art. 10, comma 4, secondo periodo, da «*Per lo svolgimento...* a... *Ministro per la funzione pubblica*», del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Art. 5.

Anticipi nella scuola d'infanzia

1. Non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all'introduzione «di nuove professionalità e modalità organizzative» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l'attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perché il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. In relazione alla previsione dell'Atto d'indirizzo del 24 agosto 2004, le risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione saranno utilizzate con criteri da definire in sede di rinnovo quadriennale del C.C.N.L. Scuola.

07A02297

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 25 1, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione Dirigenziale	n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. 15 del 11/01/2006	242 -BO	Aura di Masina Marta & C. S.n.c.	Bologna	1	---
n. 64 del 01/02/2006	278-BO	Pirazzoli Giovanna	Imola	1	---
n. 117 del 14/02/2006	243-BO	A.D.A di Cardani Alessandro & C. S.n.c.	Bologna	2	---
n. 194 del 07/03/2006	258-BO	Tagliaferri Cinzia	Budrio	1	---
n. 656 del 20/09/2006	167-BO	La Meridiana.S.r.l.	S.Pietro in Casale	2	---
n. 886 del 15/12/2006	284-BO	Michelassi Luigi	Medicina	2	---
n. 7 del 08/01/2007	301-BO	Villoresi Simonetta	Bologna	3	---
n. 17 del 12/01/2007	299-BO	Bomet S.r.l.	S. Giovanni in Persiceto	5	---
n. 76 del 06/02/2007	313-BO	Vulcano di Giovannini Gamberini Francesca	Bologna	1	---
n. 77 del 06/02/2007	316-BO	Van Doren S.n.c.	Bologna	3	---

Si diffidano gli eventuali detentori dei siddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna.

07A02220

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

Le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ovvero sono state dichiarate decadute e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como con le sottospecificate determinazioni.

I punzoni in dotazione alle imprese sono stati restituiti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como che ha provveduto alla loro deformazione:

Determina n. 126 del 19 febbraio 2007

Marchio 151CO - Società La Valle Gioielli s.r.l. - sede Vertemate con Minoprio (Como) - Cessata;

Determina n. 127 del 19 febbraio 2007

Marchio 72CO - Ditta A.A. Adelio Ariata - sede San Fermo della Battaglia (Como) - Cessata;

07A02194

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-062) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00